

STATUTO

WELLTRAINED SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOLBIATE OLONA VA VIA PER
BUSTO ARSIZIO 12

Numero REA: VA - 395948

Codice fiscale: 04017990120

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. "A" al rep. 13.343/10.814	
	STATUTO	
	1. Denominazione.	
	La società è denominata " <u>WELLTRAINED SRL IMPRESA SOCIALE</u> ".	
	2. Oggetto.	
	La Società esercita in via stabile e principale un'attività	
	di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	La società per il perseguimento delle suddette finalità	
	opera nei settori di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017	
	lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), r),	
	s), t), u), w), x), y) ed ha per oggetto le seguenti	
	attività:	
	- attività teorico-pratiche di formazione ed aggiornamento	
	professionale per operatori sanitari e laici;	
	- attività di formazione continua in sanità: vedasi a titolo	
	d'esempio l'erogazione di corsi/convegni/congressi/attività	
	analoghe, con accreditamento ECM (Educazione Continua in	
	Medicina);	
	- interventi e servizi a titolo gratuito o a pagamento	
	finalizzati a migliorare la qualità della vita, garantire le	
	pari opportunità e la non discriminazione per soggetti in	

	situazione di disagio o disabilità: fra questi a mero titolo	
	di esempio, inclusione sportiva, sociale, lavorativa,	
	educativa della persona umana in qualsivoglia situazione di	
	disagio o svantaggio o disabilità;	
	- assistenza di tipo sanitario o socio sanitario a titolo	
	gratuito o a pagamento per persone bisognevoli ivi incluse	
	visite e prestazione mediche, infermieristiche,	
	psicologiche, fisioterapiche, riabilitative, assistenziali	
	con operatori sanitari qualificati, finalizzate alla	
	promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,	
	rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti	
	di patologie;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali	
	che possono includere un supporto o un contributo concreto a	
	favore del processo di informazione, divulgazione,	
	progettazione, realizzazione, mantenimento, smaltimento ed	
	omologazione di dispositivi utili ad accelerare il percorso	
	di crescita sostenibile del Paese e nel contesto Europeo;	
	- collaborazione con Enti Universitari o di Ricerca volti al	
	progresso scientifico e tecnologico ivi inclusi a mero	
	titolo esemplificativo: attività formative in collaborazione	
	con gli Enti sopra menzionati, ricerca in ambito	
	pedagogico/andragogico nonché implementazione di nuove	

	tecnologie con scopo di ricerca ed innovazione	
	prioritariamente ma non esclusivamente nei settori di	
	interesse di Welltrained srl impresa sociale;	
	- ideazione, pianificazione, coordinamento, realizzazione,	
	monitoraggio di attività culturali (vedasi Congressi,	
	convegni, attività di divulgazione, sensibilizzazione),	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le	
	attività di volontariato prioritariamente ma non	
	esclusivamente nei settori di interesse di Welltrained srl	
	impresa sociale;	
	- collaborazione con altri enti del Terzo settore (ETS) o	
	con conglomerati di filiera che includano in maniera	
	preponderante ETS in cui Welltrained srl impresa sociale	
	possa apportare il proprio contributo prioritariamente ma	
	non esclusivamente nei settori di proprio interesse;	
	- attività di Cooperazione internazionale per lo sviluppo	
	sostenibile, i diritti umani e la pace, in applicazione dei	
	principi del diritto internazionale nei limiti delle	
	possibilità di Welltrained srl impresa sociale	
	prioritariamente ma non esclusivamente nei settori di	
	proprio interesse. Tali attività hanno come obiettivi: 1. la	
	lotta alla povertà e alle disuguaglianze 2. Miglioramento	
	delle condizioni di vita delle popolazioni e degli individui	
	che le costituiscono promuovendo uno sviluppo sostenibile;	
	3. la tutela dei diritti umani, della dignità	

	dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari	
	opportunità. Ivi si intendono inclusi a mero titolo	
	esemplificativo: attività commerciali, di educazione, di	
	formazione e informazione, di promozione, in paesi in via di	
	sviluppo, nonché collaborazioni lavorative con individui	
	bisognevoli ed inclusi negli obiettivi della cooperazione	
	internazionale;	
	- collaborazione con studi legali ed affini con gli	
	obiettivi di promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale, nonché di	
	cura di procedure di adozione internazionale o di protezione	
	civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;	
	- collaborazioni con enti e/o associazioni sportive	
	nazionali o internazionali ed affini con l'obiettivo di	
	contribuire a vario titolo all'organizzazione o alla	
	gestione di attività sportive dilettantistiche in cui	
	Welltrained srl impresa sociale possa apportare il proprio	
	contributo prioritariamente ma non esclusivamente nei	
	settori di proprio interesse;	
	- attività nell'ambito dell'agricoltura sociale a carattere	
	diretto o indiretto per il tramite di collaborazioni con	
	aziende/Enti attivi in tale settore, ai sensi dell'articolo	
	2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, soprattutto ma non	
	esclusivamente in settori agricoli connessi con gli ambiti	

	farmaceutico sanitari o in cui la componente di innovazione	
	e tecnologica sia ricollegabile ai settori di interesse di	
	Welltrained srl impresa sociale;	
	- attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, nonché erogazione di beni o servizi a sostegno	
	di persone svantaggiate o di attività di interesse di	
	Welltrained srl impresa sociale;	
	- attività nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato	
	del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità o	
	svantaggiate, a carattere diretto o indiretto per il tramite	
	di collaborazioni con Enti o aziende già attivi nel settore,	
	in cui Welltrained srl impresa sociale possa apportare il	
	proprio contributo prioritariamente ma non esclusivamente	
	nei settori di proprio interesse;	
	- attività nell'accoglienza umanitaria ed integrazione	
	sociale dei migranti a carattere diretto o indiretto per il	
	tramite di collaborazioni con Enti o aziende già attivi nel	
	settore, in cui Welltrained srl impresa sociale possa	
	apportare il proprio contributo prioritariamente ma non	
	esclusivamente nei settori di proprio interesse.	
	Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare e	
	immobiliare necessaria o utile per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, in via meramente strumentale al	
	raggiungimento di quest'ultimo, non in modo professionale nè	

	prevalente, e non nei confronti del pubblico, nonchè potrà	
	assumere interessenze o partecipazioni in altre società o	
	imprese costituite o costituende aventi lo stesso scopo o	
	scopi complementari ed affini; la società, sempre in	
	relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui	
	sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche	
	ipotecari per il finanziamento delle attività sociali	
	stesse, prestare avalli, fideiussioni e garanzie sia reali	
	che personali, anche a favore di terzi. Il tutto nel pieno	
	rispetto della normativa vigente e con l'esclusione di ogni	
	attività riservata o vietata ai sensi di Legge.	
	3. Sede.	
	La sede della società è fissata nel Comune di Solbiate Olona.	
	4. Durata.	
	La società è costituita a tempo indeterminato e ciascun	
	socio potrà in ogni momento recedere con un preavviso di sei	
	mesi che deve essere inviato alla società a mezzo di	
	raccomandata.	
	5. Capitale.	
	Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero).	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2481 e	
	seguenti del Codice Civile; nei limiti di legge è consentito	
	l'aumento di capitale a pagamento con offerta delle quote a	

	terzi.	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti e	
	finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza	
	obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,	
	ed in particolare dell'articolo 2467 del Codice civile e	
	delle disposizioni che regolano la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	6. Domiciliazione.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di	
	controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società,	
	è quello che risulta dai libri sociali o, in mancanza, dal	
	Registro delle Imprese.	
	7. Diritti dei soci.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	8. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.	
	I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla	
	seguente disciplina, nel rispetto del principio di non	
	discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 112/17.	
	Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo	
	oneroso la propria partecipazione dovrà darne comunicazione	
	a tutti gli altri soci, a cui viene riservato il diritto di	
	prelazione, mediante lettera raccomandata o pec inviata al	
	domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve	
	contenere le generalità del cessionario e le condizioni	

	della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le	
	modalità di pagamento. I soci destinatari delle	
	comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di	
	prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la	
	comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio	
	offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con	
	lettera raccomandata consegnata alle poste o pec inviata non	
	oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione (risultante	
	dal timbro postale o dalla ricevuta della pec) della offerta	
	di prelazione.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte	
	di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai	
	soci interessati in proporzione al valore nominale della	
	partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o	
	non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si	
	accreosce automaticamente e proporzionalmente a favore di	
	quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi	
	abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto	
	dell'esercizio della prelazione loro spettante.	
	La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato	
	dall'offerente.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per	
	l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto	
	della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun	

	socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il	
	diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio	
	offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione	
	all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60	
	(sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della	
	comunicazione stessa da parte dei soci, salvo quanto	
	previsto nel capoverso seguente.	
	Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di	
	cui al presente articolo, in caso di trasferimento (anche a	
	titolo gratuito) per atto tra vivi delle partecipazioni, è	
	richiesto il gradimento dell'assemblea dei soci. Pertanto il	
	socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà	
	comunicare con lettera raccomandata o pec inviata alla	
	società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione	
	della persona del cessionario. L'organo amministrativo	
	dovrà, senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea	
	dei soci, competente a pronunciare il gradimento. La	
	decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza	
	indugio e dovrà essere comunicata all'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera	
	raccomandata o pec, al socio la decisione sul gradimento.	
	Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta di gradimento al socio	
	richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento	
	si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la	

	partecipazione.	
	E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso di cui	
	all'art. 2469 c.c.	
	9. Morte del socio.	
	Verificandosi la morte di un socio, la società continuerà	
	tra i soci superstiti i quali saranno tenuti a liquidare la	
	quota del socio defunto ai suoi eredi, a meno che i detti	
	soci superstiti preferiscano sciogliere la società ovvero	
	continuarla con gli eredi stessi, qualora questi vi	
	acconsentano, il tutto nel rispetto dei limiti di cui al	
	d.lgs. 112/17.	
	10. Recesso del socio.	
	Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di	
	recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si	
	applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto	
	compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il	
	recesso dalla disciplina della società per azioni, nel	
	rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17.	
	11. Liquidazione delle partecipazioni.	
	Nelle ipotesi previste dal precedente paragrafo, al socio	
	receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'art. 30.	
	12. Unico socio.	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o	

	muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono	
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470	
	Codice Civile.	
	Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei	
	soci, gli amministratori devono depositare la relativa	
	dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può	
	provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	13. Soggezione ad attività di direzione e controllo.	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione	
	all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti	
	e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura	
	degli amministratori, presso la sezione del registro delle	
	imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 del Codice Civile.	
	14. Amministratori.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due a	
	sette membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina, che non	
	costituiscano un consiglio di amministrazione, con poteri	
	disgiunti o congiunti.	

	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un	
	consiglio di amministrazione.	
	Qualora in sede di nomina sia precisato che gli	
	amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma	
	nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi	
	spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il consiglio di amministrazione oppure l'insieme	
	degli amministratori a cui sia affidata disgiuntamente o	
	congiuntamente l'amministrazione e che non costituiscano un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci, e sono	
	nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art.	
	2479 e seguenti del Codice Civile.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del	
	d.lgs. 112/2017, i soggetti che assumono le cariche sociali	
	devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile,	
	i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e	
	indipendenza:	
	a. assenza di procedimenti e carichi pendenti;	
	b. non essere stati condannati a una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero	

	dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese.	
	15. Durata della carica, revoca, cessazione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito .	
	16. Consiglio di amministrazione.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	successivamente previsto, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. In tal caso dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso	
	alla stessa.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione e che della	

	formazione di tale volontà resti documentazione da	
	conservarsi dalla società.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza	
	degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società.	
	17. Adunanze del consiglio di amministrazione.	
	In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso	
	di decisioni che riguardano le ipotesi di cui all'art. 2475	
	ultimo comma c.c. e negli altri casi previsti dalla Legge,	
	il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il Consiglio di	
	Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	

	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso	
	vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonchè l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi	
	verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	

	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	dell'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	18. Poteri dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio	
	di Amministrazione o insieme degli amministratori a cui sia	
	affidata disgiuntamente o congiuntamente l'amministrazione e	
	che non costituiscano un Consiglio di Amministrazione, ha	
	tutti i poteri per l'amministrazione della società sia	
	ordinaria che straordinaria, fatta eccezione per quanto, nei	
	casi previsti dalla Legge e/o dal presente statuto e/o in	

	sede di nomina, è attribuito alla decisione dei soci.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare, nei limiti previsti dalla Legge, parte dei	
	suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti	
	disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni	
	contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381	
	Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni	
	indicate nell'art. 2475, quinto comma del Codice Civile.	
	Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.,	
	in caso di nomina di più amministratori non costituenti un	
	Consiglio, l'amministrazione, nonchè la rappresentanza della	
	società sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta	
	secondo quanto stabilito in sede di nomina:	
	- o disgiuntamente a ciascun amministratore, il quale potrà	
	decidere e compiere con firma singola qualunque atto di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	- o congiuntamente a tutti gli amministratori, i quali	
	potranno decidere e compiere con firma abbinata e congiunta	
	qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	si applicano in tali casi le disposizioni rispettivamente	
	degli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	

	19. Rappresentanza.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati e nei limiti della delega.	
	Nel caso di nomina di più amministratori che non	
	costituiscono un consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	disgiuntamente o congiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione, come sopra indicato.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	20. Compensi degli amministratori.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio.	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett.	
	a) del D.Lgs n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare	
	agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa,	
	nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla	
	carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo	
	di quiescenza con modalità stabilite con decisioni dei soci.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	

	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di	
	amministrazione al momento della nomina.	
	21. Organo di controllo e revisore.	
	Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante	
	delibera dell'assemblea può nominare un organo di controllo	
	costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un	
	collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, ovvero ancora può nominare un revisore al quale	
	si applicano le disposizioni previste per le società per	
	azioni.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed	
	attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dai sindaci.	
	Nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 2477 c.c., la	
	nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria.	
	In caso di nomina obbligatoria o volontaria di un organo di	
	controllo, anche monocratico , si applicano le disposizioni	
	sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	Il tutto nell'osservanza del citato art. 2477 c.c., e salve	

	le inderogabili disposizioni di legge.	
	22. Decisioni dei soci.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni del presente statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	I soci decidono altresì su tutte le altre materie ad essi	
	riservate dalla Legge.	
	23. Diritto di voto.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la	

	cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,	
	ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5 Codice Civile)	
	non può partecipare alle decisioni dei soci.	
	24. Consultazione scritta	
	e consenso espresso per iscritto.	
	Salvo quanto successivamente previsto, le decisioni dei	
	soci possono essere adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal	
	caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare	
	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il	
	consenso alla stessa.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione, il voto valga in	
	misura proporzionale alla partecipazione del socio che lo	
	esprime, e della formazione della volontà sociale resti	
	documentazione da conservarsi dalla società.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento, ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione.	

	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	25. Assemblea.	
	Nei casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente	
	statuto, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto	
	giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	(fax ed e-mail) ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro	
	domicilio.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e	
	l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o	

	informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	26. Svolgimento dell'assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di	
	nomina del Consiglio di Amministrazione) o da uno degli	
	Amministratori (nel caso questi non costituiscano un	
	consiglio di amministrazione). In caso di mancanza di	
	questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	

	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze.	
	27. Deleghe.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare, nei limiti previsti dalla Legge,	
	anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve	
	essere conservata dalla società. Nella delega deve essere	
	specificato il nome del rappresentante.	
	28. Verbale dell'assemblea.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.	

	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente di cui al precedente paragrafo "Svolgimento	
	dell'assemblea". Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un Notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi	
	necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	
	deposito o di pubblicazione.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	29. Quorum costitutivi e deliberativi.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta, e nei casi	
	previsti dai numeri quattro e cinque del secondo comma	
	dell'art. 2479 c.c. con il voto favorevole di tanti soci che	

	rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole di una	
	maggioranza dei soci che rappresenta almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ovvero	
	per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli	
	soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 Codice Civile,	
	è necessario il consenso di tutti i soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	30. Bilancio e utili.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	Il bilancio viene redatto con l'osservanza delle	
	disposizioni di Legge, come previsto dall'art. 2478 bis del	
	Codice Civile; esso è presentato ai soci entro il termine di	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, salva la possibilità del maggior termine di 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	quando particolari esigenze lo richiedano, secondo quanto	
	previsto dall'art. 2364 2° comma del Codice Civile.	
	Salvo quanto infra previsto, gli utili netti risultanti dal	

	bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il	
	rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti infra	
	precisati.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	

	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio	
	sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il	
	bilancio sociale deve essere depositato presso il registro	
	delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della	
	società.	
	31. Coinvolgimento dei lavoratori e	
	dei destinatari delle attività	
	Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a	
	cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	
	un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di	
	altri soggetti direttamente interessati alle attività della	
	società.	
	In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto,	
	alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del	
	bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai	
	contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che	

	riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.	
	In caso di superamento da parte della società di due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del	
	codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la	
	nomina di un componente dell'organo di amministrazione e	
	dell'organo di controllo.	
	32. Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs.	
	112/2017.	
	33. Scioglimento e liquidazione.	
	La società si scioglie per le cause previste dalla Legge, e	
	pertanto:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che	
	l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi	
	le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità del funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo	
	legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;	
	e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea;	
	g) per altre cause previste dalla Legge.	

	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	Legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo e con le maggioranze di Legge, nominerà uno o	
	più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;	
	- gli atti necessari alla conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Il tutto nel rispetto dell'art. 2487 c.c. e delle altre	
	norme che regolano il procedimento di liquidazione.	
	Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti, è devoluto ad altri enti del Terzo settore	
	costituiti ed operanti da almeno tre anni ovvero ai fondi di	
	cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.	

32 di 33

33 di 33